



UNIONE BASSO NOVARESE

Provincia di Novara

Comuni di Casalino e Granozzo con Monticello

POLIZIA LOCALE

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo con Monticello (NO)

Tel. 0321/551113 --- Fax 0321/550002



COMUNE DI CASALINO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 25.11.2009

INDICE

PARTE I – PREMESSA	pagina
Articolo 1 – Definizioni	2
Articolo 2 – Prescrizioni generali	3
PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	
Articolo 3 – Programmazione comunale	3
Articolo 4 – Tipologie di mercato	3
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI	
Articolo 5 – Istituzione delle aree	3
PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	
Art. 6 – Assegnazione degli spazi – requisiti – durata – competenze	4
Art. 7 – Assegnazione provvisoria di spazi	5
Art. 8 – Decadenza dal diritto di assegnazione di spazi – assenze e sospensioni	6
PARTE V – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO	
Art. 9 – Oneri ed obblighi a carico degli assegnatari di spazi	6
Art. 10 – Vendita itinerante	7
PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 11 – Registro per le autorizzazioni	7
Articolo 12 – Norme finali	8
Articolo 13 – Canone, tasse e contributi comunali	8
Articolo 14 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile	8
Articolo 15 – Sanzioni	8
Art. 16 – Entrata in vigore	9
PARTE VII – ORGANI DI CONTROLLO	
Articolo 17 – Preposti alla vigilanza	9

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “**D. Lgs.vo 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “**Legge regionale**” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; per “**Indirizzi regionali**” la deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; per “**Criteri Regionali**” la deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 “Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'art. 28 del D. Lgs.vo 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 degli indirizzi regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica delle aree per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti, e le procedure per il rilascio di autorizzazioni temporanee.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'art. 28, commi 15 e 16 del D. Lgs.vo 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli indirizzi regionali e nei criteri regionali.
2. Il Comune di Casalino, così come identificato dall'art. 7 degli indirizzi regionali, si identifica come Comune minore.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs.vo 114/98 e dagli artt. 3 e 4 degli indirizzi regionali, si determina che nel Comune di Casalino siano presenti le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:

- Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche
- Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 5 – Istituzione delle aree

1. Con atto di indirizzo della Giunta Comunale e successiva Determina del Responsabile del Servizio, verranno istituite le aree commerciali per il commercio su aree pubbliche a sosta prolungata, nonché i giorni settimanali di attuazione.
2. Con atto di indirizzo della Giunta Comunale e successiva Determina del Responsabile del Servizio, verranno istituite le aree commerciali e le date per il commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile.
3. In caso di coincidenza con una festività, la sosta prolungata è annullata tacitamente, senza anticipo o posticipo in altro giorno.

4. Nel caso in cui, per motivi di opportunità od altro, si rendesse necessario variare i giorni della settimana o le aree di svolgimento come sopra individuati e stabiliti, la relativa competenza appartiene sempre alla Giunta Comunale, previo preavviso ai commercianti da effettuarsi con congruo anticipo e comunque in tempi compatibili con l'effettiva necessità.
5. Gli spazi per la sosta prolungata vanno segnati su apposita planimetria e contraddistinti con lettere dell'alfabeto. Nell'ambito di ogni area così come sopra istituita ed individuata, l'ubicazione e l'esatta individuazione dei relativi spazi assegnabili ai vari commercianti è fatta dalla Giunta Comunale, avendo cura di riservarne almeno uno per l'assegnazione ai produttori agricoli.

PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 – Assegnazione degli spazi – requisiti – durata – competenze

1. Requisito essenziale per essere ammessi all'assegnazione e occupazione dello spazio commerciale sull'area pubblica a sosta prolungata, è l'essere in possesso di Autorizzazioni di tipo "B" o "C" ex L. n. 112/91, ovvero di Autorizzazioni di tipo "A" e "B" ex art. 28, D.Lgs n. 114/98. Nel caso di Autorizzazioni di tipo "A" ex D.Lgs n. 114/98 e "B" ex L. n. 112/91, le assegnazioni saranno possibili a condizione che, per il giorno stabilito, gli stessi commercianti non siano già assegnatari di posteggio mercatale in altro plesso comunale o pubblico.
2. L'assegnazione degli spazi riservati ai produttori agricoli è fatta, in via provvisoria, secondo quanto stabilito dal successivo art. 7, comma 3, in favore di coloro che siano in possesso di certificazione che attesti la qualità di produttore agricolo ai sensi della L. n. 59/63 e s.m.i., rilasciata dal Comune dove hanno sede i terreni destinati all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti da porre in vendita.
3. Gli alimentaristi possono essere ammessi nell'area commerciale a sosta prolungata solo se in possesso di banco a norma, autonomo per scarichi ed approvvigionamenti. I generi alimentari devono essere tenuti sui banchi ed attrezzature, a seconda della temperatura, e non al suolo, ove l'igiene non può essere garantita.
4. Gli spazi sono assegnati ai commercianti per la durata di anni uno, tacitamente rinnovati di anno in anno, salvo che il titolare comunichi al Comune la propria volontà a rinunciare o che lo stesso decada dal diritto per i motivi di cui al presente regolamento. Durante il periodo di assegnazione lo spazio assegnato non può esser ceduto con l'azienda, né a qualsiasi titolo trasferito ad altri.
5. L'ampiezza totale dello spazio assegnato a ciascun commerciante deve corrispondere a quella riportata sulla planimetria di cui al precedente art. 5, comma 5. Per ciascuno spazio assegnato sono consentiti assestamenti (riduzioni o ampliamenti) delle rispettive superfici da occupare da parte dei commercianti interessati, per un minimo di m. 0,5 e un massimo di m. 1, purché compatibile con le dimensioni della sede stradale e sempre che le dimensioni totali dell'occupazione non superino i 32 mq. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
6. I commercianti assegnatari di spazi, all'atto dell'assegnazione, possono optare per una presenza settimanale o bisettimanale. Coloro che opteranno per una presenza bisettimanale potranno successivamente scegliere quella settimanale, salvo disponibilità di spazi. Per contro, i commercianti che all'atto dell'assegnazione opteranno per una presenza settimanale, potranno successivamente optare per quella bisettimanale, dando comunicazione al Comune con preavviso di almeno 15 giorni.

7. L'assegnazione degli spazi, sia in fase di prima attuazione che a regime, è demandata al Servizio di Polizia Municipale dell'Unione Basso Novarese, cui questo Comune aderisce. Al medesimo Servizio è pure demandata ogni attività ispettiva e di controllo inerente la posizione giuridica dei commercianti, nel rispetto del presente regolamento e delle vigenti normative di legge in materia.
8. E' altresì demandata al Servizio di P.M. di cui al comma precedente, il controllo dei tempi di sosta per la vendita al pubblico nell'ambito dell'area di cui al precedente art. 1, tenuto conto dei seguenti criteri:
 - a. La sosta giornaliera non può superare le cinque ore, dalle ore 7,30 alle ore 12,30;
 - b. Il tempo entro il quale gli assegnatari di spazi possono accedere all'area commerciale non può superare i quarantacinque minuti dopo l'inizio dell'orario di vendita (nello specifico entro le ore 8,15);
 - c. Trascorso il periodo di cui alla lettera precedente, gli spazi eventualmente non occupati, compresi quelli riservati ai produttori agricoli, potranno essere assegnati provvisoriamente ai commercianti di cui al successivo art. 3;
 - d. Gli operatori di cui al successivo art. 3 devono presentarsi, per l'assegnazione provvisoria degli spazi eventualmente non occupati o di quelli riservati ai produttori agricoli, entro le ore 8,00.
9. L'assegnazione di spazi operata ai sensi del presente regolamento cessa per rinuncia del titolare, per decadenza o per revoca decisa dal Comune per motivi di pubblico interesse.
10. Gli spazi sono assegnabili ai vari richiedenti previa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, per almeno 15 giorni consecutivi, di apposito avviso. Del predetto avviso ne dovrà essere data comunicazione alle Associazioni di categoria più rappresentative, per mera notizia divulgativa.
11. Fermo restando la disciplina contenuta nel presente art. 6, per l'assegnazione si adotterà il sistema di preferenza che tiene conto dell'anzianità prevista per l'assegnazione di posteggi mercatali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale di riferimento.
12. In assenza di richieste, la scelta ricadrà sul primo commerciante che, in possesso dei requisiti necessari, si presenti presso la zona commerciale e manifesti la volontà ad occuparne la relativa superficie.
13. L'assegnazione potrà essere fatta esclusivamente previa presentazione, da parte del richiedente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'allegato 1, comma 1176, della Legge 27.12.2006, n. 296

Art. 7 – Assegnazione provvisoria di spazi

1. Trascorso il termine di cui all'art. 6, comma 8, lett. b) del presente regolamento, gli spazi eventualmente non occupati dai vari titolari, ivi compresi quelli destinati ai produttori agricoli, possono essere dati, in via provvisoria, senza distinzione di tipologia di vendita e per la sola giornata, a favore di terzi ivi presenti ed in possesso dei prescritti requisiti. Questi saranno autorizzati ad occupare gli spazi vuoti tramite il posizionamento di banchi e strutture che non eccedano, per dimensioni, la metratura dello spazio medesimo.
2. L'assegnazione degli spazi di cui al precedente comma 1, avverrà con la metodologia riservata agli spuntisti dei mercati in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1° del presente regolamento.
3. In fase di assegnazione provvisoria sono ammessi nell'area, secondo l'ordine di arrivo, i produttori agricoli oggetto della riserva di spazi di cui al comma 4 dell'art. 1, che risultino in possesso della certificazione indicata all'art. 6, comma 13.

4. Sempre in fase di assegnazione provvisoria, possono essere ammessi gli artigiani che eseguono, in tempo reale, prestazioni o servizi su richiesta specifica del pubblico, quali ombrellai, arrotini, ritrattisti, ecc.

Art. 8 – Decadenza dal diritto di assegnazione di spazi – assenze e sospensioni

1. Si decade dal diritto di occupazione dello spazio assegnato dopo un anno di assenza continuativa ingiustificata, rilevata per mezzo del registro delle assenze e delle presenze istituito e tenuto a cura del Servizio Convenzionato di Polizia Municipale.
2. Affinché l'assenza non venga computata, il commerciante, entro i trenta giorni successivi, deve presentare in Comune idonea giustificazione che, comunque, deve essere determinata da malattia e gravidanza, fatti salvi trenta giorni di ferie all'anno.
3. In caso di intemperie l'assenza non è conteggiata quando la stessa coinvolge almeno la metà degli assegnatari di spazi.
4. E' fatto divieto a tutti gli operatori di abbandonare lo spazio assegnato prima del termine dell'orario di vendita, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di intemperie che provochi l'assenza, o il forzato abbandono, di almeno la metà degli operatori. Nel caso un operatore debba eccezionalmente abbandonare lo spazio anzi tempo, gli altri operatori devono agevolare il transito.
5. L'abbandono dello spazio assegnato prima dell'orario stabilito, in assenza dei motivi di cui al comma precedente, verrà conteggiata come assenza ingiustificata a carico del commerciante.
6. E' ammessa la sospensione volontaria dell'occupazione per un massimo di mesi quattro, previa comunicazione al Servizio di P.M., eventualmente prorogabili fino a mesi dodici per motivi di eccezionale gravità.

PARTE V – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Art. 9 – Oneri ed obblighi a carico degli assegnatari di spazi

1. Per l'occupazione dello spazio assegnato è dovuto il pagamento della tassa di occupazione spazi e aee pubbliche (T.O.S.A.P.), secondo quanto previsto dalle vigenti tariffe comunali e nei modi stabiliti dall'Ufficio Tributi dell'Unione Basso Novarese. Il pagamento della stessa dovrà avvenire in unica soluzione all'atto dell'assegnazione dello spazio e, in caso di tacito rinnovo, entro trenta giorni dalla data di inizio del periodo di rinnovo stesso, a pena della revoca dell'autorizzazione all'occupazione dello spazio. La tassa è dovuta a prescindere dall'effettiva presenza del commerciante assegnatario di spazio. Nessun rimborso è accordato in caso di rinuncia o decadenza dall'assegnazione.
2. La T.O.S.A.P., limitatamente al giorno e al tempo di occupazione effettiva, è dovuta anche ai commercianti in assegnazione temporanea, dai produttori agricoli e dagli artigiani di cui al precedente art. 7. Il relativo pagamento dovrà avvenire, entro l'ora fissata per la fine sosta, nello stesso giorno di assegnazione temporanea.
3. Lo spazio occupato deve essere completamente liberato e ripulito da ogni sorta di ingombro o rifiuto al termine dell'orario di vendita. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio assegnato e al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti in appositi sacchi a perdere per il successivo smaltimento nei modi previsti dalle normative di legge in materia.
4. Gli operatori commerciali hanno l'obbligo di esibire l'Autorizzazione commerciale posseduta ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

5. Gli stessi operatori si assumono tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, ivi compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda o ne corrisponda il prezzo. Essi sono pure responsabili per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dello spazio assegnato, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi
6. Nell'ambito dell'area a sosta prolungata, qui istituita ed individuata, è vietato annunciare il prezzo e la qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con grida, clamori o apparecchi per la diffusione sonora, al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica e alle attività circostanti.
7. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione di suoni in relazione alla merce messa in vendita, nel rispetto della quiete pubblica e delle attività limitrofe.
8. Gli operatori, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie vendite a peso netto, etichettatura delle merci.
9. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

Art. 10 – Vendita itinerante

1. Al termine del periodo stabilito per la vendita al pubblico sull'area a sosta prolungata, i commercianti hanno facoltà di proseguire la vendita delle proprie merci mediante il comune commercio itinerante stabilito dal D.Lgs 114/98 e s.i.m.. La sosta per la vendita itinerante non potrà comunque essere effettuata nelle zone vietate al commercio su aree pubbliche dall'Autorità Comunale.
2. E' commercio itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'art. 28, comma 4, del D. Lgs.vo 114/98.
3. Il commercio in forma itinerante deve essere esercitato secondo le modalità previste dal titolo IV – Capo III – Sezione I dei criteri regionali.
4. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione comunale.
5. I commercianti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
6. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
7. L'esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree previste dal Comune per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiore ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – Registro per le autorizzazioni

Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs.vo 114/98 e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- a) le generalità del titolare;
- b) l'indirizzo di residenza;
- c) il tipo di autorizzazione;
- d) il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
- e) il numero dello spazio assegnato all'operatore;
- f) il codice fiscale;
- g) la partita I.V.A.

Articolo 12 – Norme finali

Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 13 – Canone, tasse e contributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento della tassa occupazione suolo pubblico, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa smaltimento rifiuti solidi, secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 14 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

1. Valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie, in occasione di specifiche tradizionali ricorrenze, con delibera di C.C., l'Amministrazione può istituire fiere, mercati di oggetti antichi ed usati e sagre.
2. Le predette manifestazioni avranno luogo nelle località e secondo le modalità stabilite, di volta in volta, dalla Giunta Comunale.
3. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui al presente articolo, dovrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli artt. 6 e 7 della presente normativa, per quanto applicabili.

Articolo 15 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs.vo 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs.vo 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs.vo 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera di approvazione del Consiglio Comunale, fatto salvo quanto eventualmente previsto in materia dallo Statuto Comunale.
2. Sia l'approvazione che l'eventuale modifica del presente regolamento devono avvenire previa consultazione con le competenti organizzazioni sociali di categoria.

PARTE VII – ORGANI DI CONTROLLO**Articolo 17 – Preposti alla vigilanza**

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - a. sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento delle aree pubbliche nei giorni di svolgimento;
 - b. gestire l'assegnazione a carattere giornaliero degli spazi vacanti;
 - c. rilevare le assenze dei titolari delle autorizzazioni, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - d. far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
 - e. far osservare il rispetto del presente regolamento.